

**DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D/29****L. 8.11.2000 N. 328**

Comuni di Mistretta, Castel di Lucio, Motta d'Affermo, Pettineo, Reitano, S.Stefano di Camastra e Tusa

**COMUNE DI TUSA – CAPOFILA****CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA - SOSTEGNO EDUCATIVO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO- NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PER L'ATTIVAZIONE DEL PON INCLUSIONE 2014-2020, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL'ART 60 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I., TRAMITE MEPA**

CIG:80880451E1

CUP: I31E19000090007

**ART. 1****- Oggetto -**

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del Servizio Domiciliare Educativa - Sostegno educativo Scolastico ed extrascolastico, previsto nel Piano operativo Nazionale PON INCLUSIONE, nell'ambito della programmazione 2014-2020 relativo al FSE(Fondo Sociale Europeo), destinato ai nuclei familiari con figli e nei quali gli adulti usufruiscono del reddito di cittadinanza ed inseriti nei tirocini formativi, residenti nel territorio del Distretto socio Sanitario D/29, comprendente i comuni di Mistretta, Castel di Lucio, Motta d'Affermo, Pettineo, Reitano, Santo Stefano di Camastra e Tusa.

**ART. 2****- Destinatari -**

Possono beneficiare del servizio nuclei familiari con minori , fruitori del reddito di cittadinanza o del reddito di inclusione, i cui adulti sono inseriti nei tirocini formativi di cui al medesimo progetto PON INCLUSIONE. Il numero dei nuclei familiari interessati previsto è di 12, residenti nei Comuni facenti parte del Distretto.

**ART. 3****- Modalità di svolgimento del Servizio -**

La fornitura del servizio di cui ai precedenti articoli deve essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto:

- a) Dal presente capitolato d'oneri;
- b) Dalla legge regionale n. 7/02 e s.m.i.;
- c) Dal Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.;
- d) Dal D.P.C.M. 30 marzo 2001 e dalla Circolare dell'Assessorato Regione EE. LL n. 8 del 26/06/96;
- e) Dal codice civile e da altre disposizioni normative emanate in materia, per quanto non regolato dalle norme sopra richiamate, nonché dal Regolamento di contabilità generale approvato con R.D. 827/1924 e successive modifiche ed integrazioni;

**ART. 4****- Finalità e obiettivi del servizio -**

Il Servizio di cui al presente appalto è un servizio socio-educativo rivolto ai nuclei familiari con minori in situazione di disagio socio-relazionale. Persegue obiettivi sia di prevenzione che di sostegno diretto ai minori ed alle loro famiglie per supportare e rafforzare le capacità genitoriali, migliorare le relazioni

all'interno della famiglia, favorire l'integrazione e la socializzazione dei minori nel proprio ambiente di vita ed in quello scolastico.

#### **ART. 5**

##### **-Durata del servizio-**

La durata del servizio decorrerà presumibilmente dal mese di Dicembre 2019 e, comunque dalla data del verbale di consegna ed avrà la durata di n. 28 settimane, salvo eventuale proroga. Nell'ipotesi che il progetto abbia una durata inferiore, si procederà ad una corrispondente riduzione dell'importo stabilito, contraendo il monte ore lavorativo. In caso di proroga, il distretto, prima della scadenza del contratto si riserva la facoltà di disporre la proroga tecnica, ai sensi dall'art. 106, co. 11 del D.Lgs 50/2016, nella misura strettamente necessaria e, comunque, per un periodo non superiore a 12 settimane, alle medesime condizioni contrattuali, nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie alla individuazione di un nuovo contraente.

#### **ART. 6**

##### **- Attività - e - Prestazioni -**

Le prestazioni, svolte nel domicilio della famiglia, dovranno essere erogate secondo quanto indicato nel piano individualizzato predisposto nell'ambito del Progetto PON, concordato con la famiglia, con gli operatori scolastici e con gli altri soggetti istituzionali che si occupano dei minori. In particolare:

- Interventi educativi rivolti direttamente ai minori, in rapporto all'età, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo personale, i rapporti con i membri della famiglia, con il contesto socio-ambientale e con la scuola, aiutandoli nello studio. Accompagnamento educativo del minore finalizzato all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo attraverso rapporti continui con la scuola e centri di formazione professionale.
- Interventi di rafforzamento delle competenze genitoriali tramite il sostegno alla famiglia nello svolgimento delle sue funzioni educative, attraverso l'ascolto e la comprensione dei bisogni dei minori. Accompagnamento nella gestione della quotidianità.

#### **ART. 7**

##### **- Personale -**

Per le attività di cui all'art. 6 è previsto il seguente personale:

- n. 4 Educatori Familiari per n. 20 ore settimanali ciascuno per n. 28 settimane e, pertanto, per un monte ore complessivo di n. 2.240 ore.

Il personale dovrà svolgere la propria attività di concerto con i Responsabili dei servizi sociali dei comuni del Distretto. La ditta si impegna ad impiegare in modo continuativo e fisso le figure professionali necessarie; in caso di astensione o cessazione dal lavoro del personale assegnato, è tenuta ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni, provvedendo all'immediata sostituzione di quello assente. La ditta, nel caso di prolungata assenza o impedimento, dovrà sostituire il personale con altro di uguale professionalità, il cui nominativo dovrà essere sottoposto alla verifica dei requisiti da parte dell'ufficio distrettuale. In caso di sostituzioni temporanee per ferie o malattia, si provvederà alla sostituzione dell'operatore con altro personale, previo accordo con il RUP o suo delegato.

#### **ART.8**

##### **-Norme di comportamento degli operatori-**

Il personale, nel rispetto e in applicazione di quanto disposto dal decreto legislativo n°196/2003, deve garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui viene a conoscenza nel rapporto con i cittadini. Il personale dovrà effettuare le prestazioni con diligenza, secondo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui viene a contatto per ragioni di servizio e dovrà osservare una condotta irreprensibile nei confronti dei beneficiari dell'intervento. Al personale è inoltre fatto divieto di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura esso sia, da parte degli utenti e delle loro famiglie, in cambio di prestazioni effettuate. In ogni caso il Responsabile dell'ufficio di Piano può contestare, in maniera motivata, gravi inadempienze e irregolarità commesse dagli operatori nel corso dell'intervento professionale, richiedendone la sostituzione.

#### **ART. 9**

##### **Applicazione delle norme del C.C.N.L. e altre disposizioni relative al personale**

La ditta deve garantire la gestione del servizio con l'applicazione di condizioni normative, retributive e contributive non inferiori a quelle previste dalla normativa vigente. Nel caso in cui utilizzi personale con rapporto di lavoro subordinato è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. di settore e negli accordi locali integrativi dello stesso. Nel caso l'aggiudicatario utilizzi soci lavoratori è tenuto ad applicare integralmente le disposizioni contenute nella legge n°142/2001 e successive modifiche e integrazioni o norma successiva in quanto applicabile. L'Amministrazione si riserva di effettuare azioni di verifica e di tutela dei lavoratori necessarie al fine del rispetto delle presenti disposizioni.

#### **ART.10**

##### **Oneri a carico dell'Ufficio di Piano**

Il distretto D/29 ha il compito di verificare la realizzazione degli interventi e delle attività previsti dal presente capitolato. La supervisione generale del servizio compete al Distretto D/29, il quale avrà il compito di coordinare il progetto nell'arco temporale del suo svolgimento attraverso il monitoraggio e la continua verifica sull'efficacia dello stesso, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito di parametri di qualità, l'impiego razionale delle risorse.

#### **ART. 11**

##### **- Responsabilità verso prestatori di lavoro e terzi-**

La ditta assume piena e diretta responsabilità gestionale del servizio affidato, liberando il Distretto SS D/29 da ogni eventuale pretesa risarcitoria da parte di terzi. A tal fine deve esibire e mantenere in vigore per tutta la durata dell'appalto idonea polizza RCT/O a copertura di tutti gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose nell'esecuzione del servizio. Tale assicurazione dovrà prevedere adeguati massimali di garanzia e dovrà essere riferita ai rischi derivanti dall'esercizio di tutte le attività e servizi che formano oggetto della gara, come descritti nel presente documento, comprese le attività complementari e accessorie rispetto a quelle principali, nessuna esclusa. La Ditta dovrà comprovare, producendo copia della polizza all'ufficio di Piano prima dell'avvio del servizio di sportello, l'avvenuta stipulazione della prescritta copertura assicurativa, la quale dovrà avere validità per tutta la durata del servizio. Resta precisato che costituirà onere a carico della ditta aggiudicataria, il risarcimento dell'ammontare dei danni - o di parte di essi - non indennizzabili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della stipula di assicurazioni insufficienti.

#### **ART.12**

##### **-Costi e modalità di pagamento-**

**Importo totale dell'appalto: € 46.280,96** , sviluppato come segue:

N. ord.	Voce di spesa	Importo
1	Spesa per n. 4 educatori domiciliari: n. 20 ore settimanali x n. 28 settimane x n. 4 unità : n. ore 2.240,00  n. 2.240,00 ore x € 19,00 : € 42.560,00	€ 42.560,00
2	Oneri di organizzazione	€ 1.577,00
3	IVA al 5% su spesa personale e oneri	€ 2.143,96
	<b>Somma</b>	<b>€ 46.280,95</b>

La stazione appaltante si riserva di rideterminare i costi del servizio, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere, qualora, a seguito diminuzione dell'utenza, fosse necessario diminuire il personale o le ore da esso espletate.

**L'offerta economica dovrà indicare il costo totale offerto per l'intero servizio, decurtato del ribasso che si intende praticare sull'importo relativo alle spese generali, stante l'incomprimibilità della spesa per il personale.**

I pagamenti avverranno, previa verifica del DURC, così come previsto dalla normativa vigente, a fronte di regolare fattura. L'Ente aggiudicatario dovrà corrispondere ai lavoratori la retribuzione alle scadenze previste dal CCNL vigente.

Per il suddetto servizio l'Amministrazione Comunale si impegna a corrispondere alla Ditta l'importo quantificato sulla base degli oneri connessi all'applicazione del contratto collettivo di lavoro e della normativa vigente in materia di oneri sociali per gli operatori così come determinati per numero e qualifica al precedente art. 8 e per le ore lavorate (fatte salve le eventuali agevolazioni sugli oneri contributivi che verranno portati in detrazione dalla predetta somma).

Ogni 4 settimane di servizio reso potrà essere rimessa fattura. *La liquidazione avverrà entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura del legale rappresentante dell'ente corredata da dichiarazione attestante il rispetto degli obblighi contrattuali previdenziali e con allegati i fogli di presenza degli operatori vistati dal responsabile dell'ente, previa acquisizione di attestazione da parte del referente tecnico del Comune dell'effettivo svolgimento del servizio nel rispetto del presente capitolato. Allegata alla fattura dovrà essere presentata relazione sul servizio svolto.*

### **ART. 13**

#### **-Prescrizioni-**

Tutti gli operatori impiegati nell'espletamento del servizio dovranno essere in possesso del titolo di studio e della qualifica professionale di cui all'art. 9 che dovranno essere presentati prima della sottoscrizione del contratto. La Ditta dovrà garantire l'applicazione delle condizioni normative retributive, assicurative e previdenziali secondo il C.C.N.L per le Cooperative Sociali a favore degli operatori utilizzati nel servizio, esonerando il Distretto e Comune capofila da ogni responsabilità. La Ditta dovrà effettuare il pagamento dei comprensivi mensili dovuti al personale impiegato mediante assegno non trasferibile o bonifico bancario. La Ditta inoltre si impegna a garantire la copertura assicurativa e previdenziale degli operatori in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Distretto da ogni responsabilità.

La Ditta garantirà la sostituzione del personale assente con personale di pari qualifica senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente. In caso di assenza di un unità lavorativa non sostituita, per ogni giornata lavorativa, verrà applicata una penale di €. 50,00 giornaliera pro – capite. Tutto il personale utilizzato dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal responsabile della Cooperativa e vidimato dal Responsabile dell'Ufficio competente.

### **ART. 14**

#### **- Obblighi –**

Sarà onere della Ditta a far pervenire mensilmente prospetto riepilogativo riportante il costo del lavoro per ogni singolo lavoratore sostenuto nel mese (nominativi dei lavoratori, ore lavorative, paga retributiva, oneri sociali sostenuti). In calce a detto prospetto, a firma del legale rappresentante, dovrà essere riportata la seguente dichiarazione: " Gli importi riportati nel presente prospetto costituiscono costi reali sostenuti per la realizzazione del Servizio Domiciliare Educativo- Sostegno educativo scolastico ed extrascolastico, e regolarmente iscritto nella contabilità tenuta ai sensi delle vigenti leggi". Al suddetto prospetto debbono essere allegati:

- Busta paga quietanzata dai lavoratori utilizzati nel servizio per il periodo cui corrisponde l'avvenuto pagamento da parte dell'amministrazione comunale.
- Libro paga e matricola.

### **ART.15**

#### **- Clausola sociale -**

Ciascun concorrente dovrà impegnarsi, già in sede di gara, in caso di aggiudicazione, a reperire prioritariamente e ove possibile, operatori locali, con particolare riferimento a soggetti disoccupati o in cerca di prima occupazione.

**ART. 16**  
**- Responsabilità -**

Il Distretto e, per esso, il Comune capofila viene sollevato da qualsiasi tipo di responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a persone e/o cose durante lo svolgimento del suddetto servizio da parte degli operatori. Sono pertanto ad esclusivo carico dell'ente o di eventuali società di assicurazioni i danni provocati durante le prestazioni. Più specificatamente, in nessun caso il Distretto e Comune capofila potranno essere chiamati a rispondere direttamente per compensi ad operatori, per danni subiti da quest'ultimi o dalla Ditta, per danni reclamati da terzi e per qualsiasi altra ragione connessa con l'organizzazione e la gestione del servizio in questione.

**ART. 17**  
**- Recesso del Contratto -**

Il Distretto si riserva di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti. Eventuali inadempienze, di qualsiasi natura, formeranno oggetto di regolare contestazione e potranno ove ripetute, dar luogo a risoluzioni del rapporto con segnalazione ai competenti organi di vigilanza. Nel caso di accertate gravi inadempienze il Distretto contesterà per iscritto le inadempienze alla controparte. Trascorsi 10 giorni dalla contestazione senza che la Ditta provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, il Distretto ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia senza per ciò nulla corrispondere all'Ente, a titolo di penale, oltre agli importi descritti nelle fatture.

**ART. 18**  
**- Controllo e verifica dei risultati -**

Sul servizio svolto della Ditta sono riconosciute al Distretto ampie facoltà di controllo in merito:

- al rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti del personale. Nel caso di inottemperanza il Distretto, oltre a farne segnalazione all'Ispettorato del Lavoro, ha la facoltà di sospendere il pagamento sino al 50% dell'importo delle fatture non ancora liquidate con riserva di procedere alla relativa liquidazione dopo aver accertato la regolarizzazione delle posizioni assicurative. La Ditta non potrà sollevare eccezione alcuna per il ritardato pagamento a seguito della disposta sospensione né avrà titolo nel richiedere alcun risarcimento.
- all'adempimento puntuale e preciso di quanto previsto dagli articoli precedenti.

**ART. 19**  
**- Penalità -**

L'aggiudicatario, senza esclusione di eventuali conseguenze penali e fermi restando i casi che determinano la risoluzione del contratto, è soggetto a penalità quando:

- ✓ si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio;
- ✓ non utilizza personale in possesso delle qualifiche richieste dal progetto;
- ✓ assicura una presenza di operatori inferiore a quella prevista nel presente capitolato;
- ✓ effettua in ritardo gli adempimenti prescritti dall'Amministrazione aggiudicante nel caso di invito al miglioramento ed alle eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio;
- ✓ non ottempera puntualmente alle prescrizioni contrattuali;
- ✓ modifica, senza autorizzazione dell'Ente appaltante, il progetto in questione;
- ✓ non realizza le prestazioni aggiuntive presentate in sede di gara e per cui ha avuto attribuito un punteggio;
- ✓ nei casi previsti dal presente capitolato.

Verrà applicata una penale pari ad 1/30° del compenso globale mensile, al netto dell'IVA, per ogni inadempienza contestata in ordine a quanto precede. Le penalità sono notificate in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. L'ammontare della penalità è detratto dall'importo mensile dovuto all'aggiudicatario il mese successivo all'inadempienza. Mancando i crediti, la penalità verrà addebitata sulla cauzione.

**ART. 20**  
**- Cauzione -**

A garanzia delle obbligazioni che saranno assunte mediante la stipula della convenzione l'aggiudicatario costituirà un deposito cauzionale pari al 10% dell'importo contrattuale al netto di I.V.A. da costituire nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

**ART. 21**  
**- Spese Contrattuali -**

Sono a carico della Ditta aggiudicatrice tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti alla stipula del contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle relative alla sua registrazione.

**ART. 22**  
**-Divieto di trasferimento del contratto-**

Il contratto non può essere ceduto né totalmente né parzialmente, a pena nullità.  
E' fatto divieto assoluto di subappalto.

**ART. 23**  
**Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alle norme vigenti in materia.  
Per eventuali controversie attinenti l'esecuzione del contratto d'appalto sarà competente il Foro di Patti.

**Il Responsabile dell'Area Amm.va/Contabile**

TUSA oslulore



Alf. H. H. H.